



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 ottobre 2018

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di CARTURA (PD);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 48/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*



accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *"di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio"* (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche



criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 486/2017/PRSE, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti criticità.

1. L'Ente è incorso nella violazione dell'art. 227, comma 1, TUEL per grave ritardo nell'approvazione del Rendiconto, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 7 luglio 2016.

Una corretta tempistica di approvazione del Rendiconto, si rileva, è espressione di una attività amministrativa efficiente e ben programmata.

L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale, inoltre, è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 TUEL che individuano nell'approvazione del Rendiconto l'atto formale di definizione della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, legittimante l'utilizzo di tale margine nelle sole casistiche specificamente indicate e con i limiti ivi descritti.

Si accerta, inoltre, la tardiva approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 7 luglio 2016, oltre il termine di cui all'art. 151 TUEL come differito (30 aprile 2016) dall'art. 1, comma 1, D.M. 1° marzo 2016.

2. Si rileva che il Comune non ha contabilizzato i versamenti operati dal concessionario al lordo dell'aggio ad esso dovuto (punto 1.2.8.2 del Questionario sul rendiconto 2015) con ciò inficiando la regolarità della gestione della tesoreria e la verifica del rispetto dell'art. 7, comma 2, lett. gg-septies, D.L. 70/2011.

3. In merito alla gestione dei residui, oggetto di rilievo nel precedente esercizio con particolare riferimento ai residui passivi, appare utile evidenziare che l'incidenza percentuale della gestione residui attivi sorti negli anni precedenti al 2015 sul totale dei residui attivi al 31 dicembre 2015 è pari al 58,90% mentre la corrispondente incidenza relativa ai residui passivi è pari al 51,16%. Ciò indica la permanenza di cospicui residui attivi e passivi sorti precedentemente alla gestione di competenza esercizio 2015. D'altra parte, a fine esercizio, rispetto ai valori di inizio anno, si assiste a una significativa riduzione dei residui attivi (- 42,26%) e, soprattutto, dei residui passivi (-70,28%).

Si raccomanda, pertanto, il non procrastinabile completamento della verifica delle condizioni di permanenza dei residui attivi e passivi.

4. In riferimento alla situazione del Consorzio Padova Sud, l'Ente, con la menzionata nota n. 6404/2018, ha comunicato che *"Il Comune di Cartura, con Deliberazione di C.C. n. 61 del 22.12.2016 ha stabilito di recedere dal Consorzio Padova Sud con efficacia a far data dal 1° gennaio 2017;*

con nota prot. n. 8768 del 28.12.2016 la Deliberazione è stata trasmessa a mezzo



PEC al Consorzio Padova Sud, alla Società Padova Tre Srl ed ai membri dell'A.T.I. e scaduti i termini per la proposizione di ricorso la Deliberazione non è stata impugnata;

- con la medesima Deliberazione ha inoltre dato atto di subentrare al Consorzio Padova Sud nel rapporto concessorio con l'A.T.I., assumendo il ruolo ed i poteri della parte concedente, con la precisazione che tale assunzione di ruolo da parte del Comune di Cartura sarà del tutto provvisoria e temporanea, nell'attesa che il neo costituito Consiglio di Bacino Padova Sud consegua la piena operatività ed entri nel pieno esercizio delle sue funzioni;

- con Deliberazione di G.C. n. 78 del 12.10.2017 il Comune ha autorizzato la sostituzione, nel ruolo di società mandataria, di Padova Tre S.r.l. con la società SESA S.p.A. già facente parte dell'ATI concessionaria, in quanto con nota in data 10/10/2017 (ns. prot. n. 6570/2017), la società SESA s.p.a. ha comunicato che in data 26/7/2017 è stato sottoscritto presso il Notaio Doria di Padova un atto modificativo dell'ATI, in virtù del quale il ruolo di Mandatario in seno all'ATI concessionaria è stato assunto dalla medesima società SESA s.p.a. in sostituzione ed esclusione della società Padova TRE s.r.l.;”.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Consorzio, “*Gli Enti aderenti al Consorzio si impegnano a provvedere sempre alla copertura degli eventuali costi sociali dei servizi erogati dal Consorzio, garantendo il pareggio economico e la sostenibilità finanziaria degli investimenti anche per gli esercizi successivi. Nel caso in cui gli investimenti prevedano la contrazione di mutui, gli Enti beneficiari dei servizi per i quali vengono contratti tali muti, dovranno garantire le fidejussioni di cui all'art. 207 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.*” (comma 5) e “*Al consorzio si applicano in quanto compatibili le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.*” (comma 7).

Impregiudicata ogni eventuale responsabilità nella gestione del Consorzio, si raccomanda di proseguire nella verifica degli oneri che possano scaturire dalla vicenda in esame e la conseguente predisposizione di adeguati accantonamenti agli appositi fondi per la copertura dei relativi rischi.

PQM

la Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- accerta la violazione degli artt. 151 TUEL come differito (30 aprile 2016) dall'art. 1, comma 1, D.M. 1° marzo 2016, e 227, comma 1, TUEL per ritardo nell'approvazione, rispettivamente, del Bilancio di previsione 2016-2019 e del Rendiconto di gestione 2015;
- raccomanda il rispetto dell'art. 7, comma 2, lett. gg-septies, D.L. 70/2011;
- invita al perseguimento di una corretta gestione dei residui attivi e passivi;
- raccomanda la predisposizione di adeguati accantonamenti per gli eventuali oneri derivanti dalla titolarità del Consorzio Padova Sud.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.



Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di CARTURA (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2018.

Il Magistrato relatore

Elisabetta Usai

Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il

13 NOV 2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

13 NOV. 2018

Dott.ssa Raffaella Brandotese

LETIZIA ROSINI

